



Città di Imola

**CAPITOLATO SPECIALE PER I SERVIZI DI ALLESTIMENTO NELLE MANIFESTAZIONI
ORGANIZZATE DAL SERVIZIO ATTIVITÀ CULTURALI DEL COMUNE DI IMOLA
(PERIODO 1/6/2015 – 31/5/2017)
IMPORTO DI CONTRATTO € 126.400,00 (IVA ESCLUSA E COMPRESI GLI ONERI DELLA
SICUREZZA)**



INDICE

PREMESSA

- Articolo 1: OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
- Articolo 2: DURATA DEL CONTRATTO
- Articolo 3: IMPORTO DEL CONTRATTO
- Articolo 4: PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
- Articolo 5: REVISIONE DEL CONTRATTO
- Articolo 6: DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PRIMA DELL'INIZIO DEL CONTRATTO
- Articolo 7: DANNI ARRECATI DALL'AGGIUDICATARIO
- Articolo 8: COPERTURA ASSICURATIVA
- Articolo 9: DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
- Articolo 10: VARIAZIONI AL CONTRATTO
- Articolo 11: DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- Articolo 12: CONDIZIONI DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- Articolo 13: DEPOSITO CAUZIONALE
- Articolo 14: EFFETTO OBBLIGATORIO, STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
- Articolo 15: CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
- Articolo 16: SUBAPPALTO
- Articolo 17: VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE
- Articolo 18: ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AFFIDATARIO
- Articolo 19: INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER INDEMPIENZA CONTRIBUTIVA
- Articolo 20: INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER INDEMPIENZA RETRIBUTIVA
- Articolo 21: PENALITÀ E MODALITÀ DI APPLICAZIONE PER RITARDATA O MANCATA ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- Articolo 22: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- Articolo 23: FALLIMENTO DELL'ESECUTORE
- Articolo 24: TRATTAMENTO DEI DATI
- Articolo 25: FORO COMPETENTE
- Articolo 26: ACCETTAZIONE CLAUSOLE VESSATORIE

allegati

- ALLEGATO 1: CATALOGO PRODOTTI PER SERVIZI DI ALLESTIMENTO NELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL SERVIZIO ATTIVITÀ CULTURALI
- ALLEGATO 2: SCHEMA DUVRI
- ALLEGATO 3: SCHEDA DESCRITTIVA MANIFESTAZIONI PRINCIPALI



PREMESSA

Il presente capitolato speciale descrive le prestazioni che il fornitore deve rispettare nel corso del periodo contrattuale per **servizi di allestimento** per tutte le manifestazioni organizzate dal 1/6/2015 al 31/5/2017 dal Servizio competente del Comune di Imola.

Articolo 1

OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il contratto ha per oggetto i servizi di allestimento necessari per l'organizzazione delle manifestazioni indicate in premessa, sulla base degli ordinativi specifici che verranno definiti dal Servizio competente con adeguato anticipo (almeno 15 giorni, salvo eventi imprevedibili) prima della manifestazione interessata.

Il servizio comprende indicativamente il noleggio di attrezzature di vario genere (palchi, gazebo, transenne, tavoli, sedie, attrezzature tecniche per stand gastronomici, bagni chimici, come dettagliato nel Catalogo Prodotti), installazione e movimentazione degli stessi e realizzazione di impianti elettrici temporanei.

Le date di consegna e di ritiro verranno di volta in volta definite e concordate con l'Amministrazione, in base alle effettive esigenze che si potranno manifestare nel corso della programmazione dell'evento.

La ditta aggiudicataria, al fine di procedere alla regolare esecuzione del contratto, potrà di volta in volta effettuare un sopralluogo preventivo presso le sedi interessate dalle manifestazioni da concordare con il Servizio competente.

Il materiale richiesto è utilizzato abitualmente in manifestazioni della durata massima di 3 giorni (se non diversamente specificato), oltre al tempo necessario per il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature. I servizi di norma verranno svolti durante le manifestazioni e nelle date antecedenti e successive a esse.

Il presente Capitolato speciale definisce le caratteristiche per i servizi di allestimento occorrenti, così come indicato nel Catalogo Prodotti.

La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire i servizi richiesti secondo le direttive impartite dal personale comunale preposto alla verifica dell'esecuzione delle prestazioni a contratto.

Per talune manifestazioni può essere previsto il rinvio della data definita in caso di maltempo.

In tal caso, se il montaggio delle attrezzature è previsto il giorno stesso dell'evento, il rinvio comunicato entro le ore 8.30 non comporterà alcun costo per l'Amministrazione comunale, e sarà richiesta la fornitura del servizio al prezzo pattuito nella data individuata per il recupero. In tutti gli altri casi, se il rinvio o l'annullamento saranno comunicati almeno 8 ore prima del previsto orario di inizio montaggio, l'Amministrazione comunale non sarà tenuta a corrispondere nessun compenso.

L'impresa aggiudicataria dovrà inoltre **sempre** rendere disponibile per tutte le manifestazioni (ove richiesto dal Servizio competente):

- un **elettricista** presente in loco per tutta la durata della manifestazione;
- un proprio recapito e il nominativo di un **addetto responsabile** che sia **sempre reperibile** durante tutta la durata delle manifestazioni.

Le forniture descritte nel Catalogo Prodotti nella sezione "Arredi vari" si intendono comprensive soltanto di trasporto, consegna e ritiro dei materiali alla fine della manifestazione, ove non diversamente indicato.

Per tutte le altre forniture descritte nel suddetto Catalogo si intende compreso il trasporto, la consegna, il montaggio, lo smontaggio e il ritiro dei materiali alla fine della manifestazione.

Al termine concordato per la consegna delle attrezzature si richiede, ove previsto dalla normativa vigente, la dichiarazione di corretto montaggio e il collaudo statico di tutte le strutture (palchi, stand, gazebo, americane, passerelle, ecc.) a firma di un tecnico abilitato e la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici e delle attrezzature fornite.

Per tutti i servizi che necessitano dell'ausilio di attrezzature meccaniche (autogru con cestello, carrelli elevatori, ecc.) si richiede di rispettare le norme di sicurezza vigenti sia per i lavoratori che per la cittadinanza. Il servizio si intende compreso di ogni onere, quali carburanti, trasporti, segnaletica di cantiere, ecc.

La superficie calpestabile delle forniture descritte nella sezione "Palchi" del Catalogo Prodotti dovrà essere ben livellata e le tavole che compongono tale superficie dovranno essere ben fissate tra



loro. Nella sezione "Palchi" l'art. n. 4 per "metri lineari di gonna palco" si intende la fornitura totale utilizzata per più palchi all'interno della singola manifestazione.

Nella sezione "Cartellonistica" del suddetto Catalogo gli articoli descritti dal n. 63 al n. 68 s'intendono comprensivi di fornitura, trasporto, posizionamento ed eventuale fissaggio, ritiro.

Nella sezione "Bagni chimici" del Catalogo la fornitura di più bagni si intende corrispondente a un'unica data di consegna. Possono invece essere richiesti più interventi di pulizia e svuotamento in uno o più giorni successivi alla suddetta consegna. Il numero di interventi di pulizia e svuotamento richiesto si intende per singola giornata. I bagni chimici mobili ove richiesti devono essere dotati di apposito dispositivo a nastro rotante, copertura del vano reflui e loro conseguente occultamento, sistema meccanico di pulizia, wc irrorato da liquido chimico igienizzante profumato, lavamano. Nella fornitura deve essere previsto inoltre la consegna, il posizionamento, il ritiro a fine locazione e gli interventi di svuotamento e pulizia periodica da concordare con adeguato anticipo.

Lo smaltimento dei reflui dovrà rispettare le prescrizioni della vigente normativa in materia ambientale.

Articolo 2

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorrerà dal 1/6/2015 ed avrà scadenza il 31/5/2017. È facoltà dell'Amministrazione comunale procedere al rinnovo per successivi **2 (due) anni** agli stessi patti e condizioni del contratto principale.

Articolo 3

IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo del contratto ammonta a **€ 126.400,00** complessivi (IVA esclusa e compresi € 3.160,00 relativi agli oneri della sicurezza). In caso di rinnovo l'importo successivo dei due anni ammonterà a **€ 126.400,00** complessivi (IVA esclusa e compresi € 3.160,00 relativi agli oneri della sicurezza).

Articolo 4

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il personale adibito al servizio sarà dipendente o collaboratore o socio ad altro titolo nelle forme previste dalla normativa vigente dell'impresa appaltatrice. I rapporti di lavoro relativi all'impiego di personale per l'esercizio dei servizi oggetto della presente gara fanno capo esclusivamente all'impresa appaltatrice; pertanto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, si instaura tra il Comune e la ditta medesima.

L'impresa appaltatrice si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria dei lavoratori relativa al servizio in oggetto con riferimento al tariffario recepito dal Ministero del Lavoro e vigente per la Provincia di Bologna e, se costituita sotto forma di società cooperativa, ai sensi dell'art. 1 della legge 03/04/2001, n. 142, è tenuta e a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. Si obbliga altresì ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione del servizio da svolgere, fatta salva la possibilità di accentramento contributivo autorizzato dall'INPS, che dovrà essere debitamente comprovato, qualora richiesto.

L'amministrazione committente si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l'Ispettorato Provinciale del Lavoro e ogni altra pubblica autorità di controllo al fine di assicurarsi che da parte dell'Impresa vengano osservate tutte le prescrizioni previste per l'esecuzione del presente contratto.

L'impresa appaltatrice, come dichiarato in sede di presentazione di offerta, dovrà dimostrare che il personale utilizzato nella esecuzione dell'appalto è stato formato ed informato sui rischi derivanti dalle operazioni lavorative (art. 36 e 37 D. Lgs. 81/2008), con interventi formativi qualificati e risalenti entro l'ultimo triennio dalla data di presentazione dell'offerta. L'impresa appaltatrice presenterà altresì,



prima dell'inizio servizio, il piano della formazione annuale. Nessun operatore potrà essere adibito alle mansioni e all'uso di mezzi ed attrezzature se non preventivamente formato.

In ottemperanza alla normativa vigente, il personale adibito alla guida con patente C, i gruisti, chi guida macchine per movimento terra, lavori in quota, muletto, carrellisti, dovranno risultare negativo al test di verifica sull'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il personale impegnato nel servizio dovrà essere:

- professionalmente capace e fisicamente idoneo;
- dotato di divisa e munito di tutti i DPI richiesti a termini di legge;
- dotato di tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26 D. Lgs. 81/2008) (l'Amministrazione non risponde in alcun modo di sanzioni che la ditta affidataria del servizio dovesse incorrere per violazioni di norme in materia di sicurezza e adempimenti connessi;
- presente sul posto di lavoro negli orari stabiliti per l'inizio del servizio concordato con l'Amministrazione;
- tenuto a mantenere il segreto di ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti e dovrà altresì mantenere un contegno decoroso, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori e/o con l'utenza (è facoltà dell'Amministrazione chiedere di allontanare dal servizio i dipendenti che durante lo svolgimento dello stesso abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro).

L'impresa appaltatrice, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti al D.P.R. 16 aprile 2013, N. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R.) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti, dirigenti e collaboratori del Comune di Imola adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 15 gennaio 2014.

Articolo 5 REVISIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale riconoscerà alla ditta aggiudicataria dell'appalto gli importi unitari offerti in sede di gara.

I prezzi offerti dalla ditta partecipante sono da intendersi comprensivi di qualsiasi onere, pertanto nulla è dovuto all'impresa per spostamenti del personale della ditta aggiudicataria dalla sede della ditta stessa ai luoghi di intervento, che potranno essere di volta in volta individuati in base alle necessità organizzative delle manifestazioni, né verranno riconosciuti altri oneri comunque relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto.

Gli importi delle fatture dovranno essere calcolati in base alle forniture e ai servizi effettivamente realizzati.

Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni del contratto per il primo anno di durata dello stesso e pertanto fino al 31 maggio 2016.

Successivamente, su istanza motivata della ditta aggiudicataria, eventuali richieste di revisione prezzo saranno valutate previo contraddittorio tra le parti, ad eccezione di quegli elementi di costo conoscibili alla data di presentazione dell'offerta economica (es. indice inflazione programmata, applicazione contratti collettivi, ecc.). Le revisioni, nei termini di cui all'articolo 115 del D. Lgs. N. 163/2006 saranno operate sulla base di istruttoria condotta dal Responsabile di Procedimento sulla base dei dati di cui all'articolo 7 comma 4, lettera c e comma 5 dello stesso D. Lgs. N. 163/2006.

In caso di mancanza della pubblicazione dei dati di cui al citato articolo 7 del D. Lgs. N. 163/2006 si farà riferimento all'Indice FOI (Famiglie operai – Impiegati).

Si specifica che l'importo definito rappresenta l'importo del contratto che verrà stipulato con la ditta aggiudicataria, fatto salvo quanto indicato all'articolo 10 (Variazioni al contratto) del presente capitolato speciale.

Articolo 6 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PRIMA DELL'INIZIO DEL CONTRATTO

La sola ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, la seguente documentazione:



- **piano della formazione annuale del personale** sui rischi derivanti dalle operazioni lavorative di facchinaggio (articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008);
- **documento di valutazione dei rischi**, avente data certa, con il quale il datore di lavoro effettua la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, redatto ai sensi dell'articoli 28 e seguenti del D. Lgs. 81/2008;
- **elenco dei dpi** (dispositivi di protezione individuali) forniti ai lavoratori;
- **dichiarazione di informazione, formazione del personale**, relativamente alla prevenzione e alla protezione in materia di sicurezza, nonché di addestramento sull'uso corretto di attrezzature, macchinari, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
- **elenco dei nominativi del personale che sarà adibito al servizio** (integrabile e modificabile nel corso dell'esecuzione del servizio), compresi i soci-lavoratori se trattasi di società cooperativa;
- **il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione** (RSPP) ai sensi dell'art. 31 e ss. del D. Lgs. 81/2008 e del medico competente;
- **copia della polizza per la copertura assicurativa** (come indicato al successivo articolo 9 – Copertura assicurativa).

Articolo 7

DANNI ARRECATI DALL'AGGIUDICATARIO

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare il proprio personale contro gli infortuni, nonché a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.

L'impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile per danni di qualsiasi specie che, per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecate a persone od a cose in dipendenza dei lavori oggetto del presente capitolato, sia del Comune che di terzi, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità ed onere. L'impresa in ogni caso provvederà senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e si impegna in ogni caso a provvedere al risarcimento dei danni e ad esonerare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.

L'accertamento danni dovrà essere effettuato in contraddittorio col Referente del fornitore. A tal fine l'Amministrazione Comunale comunica al Fornitore la data e il luogo dell'accertamento, con un preavviso inviato con almeno 48 (quarantotto) ore di anticipo. Qualora il fornitore non partecipi all'accertamento danni di cui sopra, l'Amministrazione Comunale provvederà autonomamente in presenza di due testimoni, dipendenti comunali (ovvero incaricati comunali), senza che l'impresa possa sollevare eccezione alcuna, verbalizzandone il risultato. I dati così accertati saranno comunicati in forma scritta al fornitore. In mancanza di riscontri entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione, l'Amministrazione potrà senz'altro procedere alla richiesta di risarcimento o di riparazione del danno. Qualora l'impresa, direttamente, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione Comunale resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o al risarcimento del danno, addebitando il relativo importo all'aggiudicatario. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota del preposto ufficio dell'Amministrazione competente in materia.

Il fornitore dovrà dimostrare, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, di fruire di una polizza assicurativa per la copertura degli eventuali danni di cui sopra, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, di validità non inferiore alla durata del servizio, pena la decadenza dall'aggiudicazione e conseguente non stipulazione del contratto, come precisato al successivo articolo 9 – Copertura assicurativa.

Articolo 8

COPERTURA ASSICURATIVA

La ditta aggiudicataria, con effetto dalla data di decorrenza del contratto e per tutta la sua durata, si obbliga a stipulare con primaria compagnia assicuratrice (o ad attivare specifica appendice a polizza già esistente) un'adeguata copertura assicurativa a favore del Comune di Imola contro i rischi di:

- **Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)**: per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Imola) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività di cui al presente contratto, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 2.500.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:



- committenza di lavori e servizi;
 - danni a cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato;
 - danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con la ditta, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;
 - danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con la ditta - che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
 - interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.
- **Responsabilità Civile Auto (RCA):** per danni arrecati a terzi (inclusi i trasportati) in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati dalla ditta aggiudicataria per l'esecuzione del presente contratto, per i quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria RCA, con massimale non inferiore al minimo di legge.
- **Furto o atti vandalici:** per furto o danni arrecati da terzi alle attrezzature fornite e utilizzate durante le manifestazioni.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività delle polizze e/o l'eventuale approvazione espressa del Comune sull'assicuratore prescelto dalla ditta - che invierà copia delle polizze al Servizio Attività culturali non esonerano la ditta stessa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.

L'Amministrazione sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dalla ditta.

Articolo 9

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)

Prima dell'avvio del servizio, la ditta aggiudicataria e la scrivente Amministrazione si impegnano a condividere i contenuti del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), da redigere ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 81/2008, il cui schema è allegato al presente capitolato.

La scrivente Amministrazione invierà mediante posta elettronica la bozza del DUVRI relativo al servizio in oggetto, al fine di consentire all'azienda di poter valutare eventuali rischi da interferenza, e di condividere pertanto i contenuti. Dovrà essere effettuato un sopralluogo, da concordare con il Servizio competente, da parte di dipendente tecnico della ditta aggiudicataria (all'uopo delegato dal legale rappresentante) idoneo a valutare correttamente i rischi da interferenza ai fini della sottoscrizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI). Al termine del sopralluogo verrà redatto, ad opera del Servizio competente del Comune di Imola e del referente della ditta aggiudicataria, un verbale di sopralluogo e coordinamento, che verrà allegato al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

I costi della sicurezza, relativi agli oneri da interferenza, risultanti dall'elaborazione congiunta del documento in oggetto, e pertanto non quantificabili a priori, non sono soggetti a ribasso d'asta, e verranno riconosciuti alla ditta aggiudicataria al momento dell'aggiudicazione definitiva, e liquidati unitamente alle fatture conclusive dell'anno di riferimento. Tali costi sono stati quantificati in € 3.160,00 (IVA esclusa).

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rilevi, prima dell'inizio del servizio, che l'importo quantificato per i costi volti all'eliminazione delle interferenze sia inferiore ai costi effettivamente sostenuti, potrà dimostrare il maggiore onere esibendo le fatture di acquisto (sulle quali dovrà essere indicata la descrizione dell'appalto in oggetto) del materiale non preventivato.

Al DUVRI che dovrà essere sottoscritto dal Comune di Imola e dalla ditta aggiudicataria, verranno allegati i seguenti documenti:

- verbale di sopralluogo;
- planimetrie di tutte le sedi in cui verranno eseguiti i servizi;
- dichiarazione di formazione e addestramento del personale: antincendio, pronto soccorso, rischi specifici, rilasciata dalla ditta aggiudicataria.

Articolo 10

VARIAZIONI AL CONTRATTO



Ai sensi dell'articolo 311 del DPR 207/2010 il Comune di Imola potrà ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento dell'avvio della procedura, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Nei predetti casi il Comune di Imola potrà chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

Inoltre saranno ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il quinto d'obbligo dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente capoverso sono approvate dal responsabile del procedimento.

L'esecutore sarà obbligato ad assoggettarsi alle variazioni oggetto del presente articolo, alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Articolo 11

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 300 del DPR 207/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006, direttore dell'esecuzione del contratto sarà il Responsabile Unico del Procedimento o assistente delegato.

Articolo 12

CONDIZIONI DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 136/2010, tutti i pagamenti delle fatture avverranno esclusivamente tramite conto corrente (bancario o postale) dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche e che sarà indicato a questa amministrazione committente, da parte della ditta aggiudicataria, prima della stipulazione del contratto.

A tal fine, l'aggiudicatario in via definitiva è tenuto a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai pagamenti attinenti l'oggetto del presente affidamento nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Fino alla comunicazione di tali informazioni, il Comune di Imola non procederà alla liquidazione di alcuna somma ed a nessun titolo a favore dell'appaltatore.

In caso di nuovo conto corrente dedicato, gli estremi identificativi e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso, dovrà essere comunicato entro sette giorni dalla sua accensione.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

I pagamenti di cui ai precedenti paragrafi avverranno esclusivamente tramite tale conto corrente dedicato.

Nel caso in cui aggiudicatario del servizio sia un raggruppamento temporaneo d'impresa, i pagamenti delle fatture verranno effettuate esclusivamente alla mandataria.



Vista la determinazione dell'AVCP 10/2010, si precisa che nell'ambito di raggruppamenti temporanei d'impresa sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità i pagamenti effettuati in favore della mandataria ed i pagamenti che questa effettua verso le mandanti. Le clausole di tracciabilità andranno inserite nel contratto di mandato. Inoltre, sono sottoposti ai medesimi obblighi i flussi finanziari nell'ambito dei consorzi ordinari di concorrenti.

Le fatture dovranno essere compilate e consegnate secondo le leggi vigenti, ed essere corredate delle copie dei relativi buoni d'ordine e, in caso di forniture parziali, fotocopia del buono d'ordine dal quale si evidenzia la merce fornita, e dovranno riportare quanto indicato sul buono medesimo.

Dovranno essere intestate a Comune di Imola, Via Mazzini n. 4, 40026 Imola (Bo) (P.I.:00523381200); dovranno inoltre essere corredate di una copia per uso amministrativo interno.

Nella fattura dovranno essere indicati i riferimenti dell'impegno, come verrà comunicato dall'ufficio ordinante al momento dell'emissione dell'ordinativo, ed il numero di CIG.

In espressa deroga a quanto disposto con D. Lgs. n. 231/2002 la Ditta in indirizzo accetta quanto segue :

● il termine di pagamento del corrispettivo di cui all'art. 185 del TUEL è fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento fattura, fine mese (per la data di ricevimento farà fede il timbro di "arrivo" apposto sulla fattura da parte di incaricato comunale alla ricezione della corrispondenza), dopo avere accertato la regolarità del servizio prestato ex art. 307 del D.P.R. 207/2010 e previa acquisizione d'Ufficio del DURC ai sensi dell'art. 16, comma 10, della Legge n. 2 del 28.01.2009 e dell'art. 6 del D.P.R. 207/2010. La fattura relativa all'ultimo periodo di svolgimento del servizio verrà liquidata solo previo rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 325 del D.P.R. 207/2010;

● il termine di pagamento viene sospeso in caso di contestazione della fornitura (ad esempio per inadempimento anche parziale, della prestazione) ovvero in caso di fatture non regolarmente compilate ovvero prive delle copie dei relativi ordinativi di richiesta fornitura;

● dopo la scadenza di tale termine, il creditore potrà inviare un atto di costituzione in mora, dal cui ricevimento decorrono gli interessi moratori in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale, effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione maggiorato di sette punti percentuali.

Nel caso le fatture non abbiano le caratteristiche sopra dette saranno rispediti alla ditta con spese a carico della stessa

Qualora l'Amministrazione acquisisca un DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, verrà trattenuto in sede di liquidazione della fattura l'importo corrispondente all'inadempienza ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 207/2010. Il rilascio da parte dello Sportello Unico di un DURC irregolare costituisce, inoltre, causa di inesigibilità del credito fino al definitivo accertamento dell'entità del debito contributivo. Fino a tale momento non decorreranno, pertanto, interessi moratori in favore della ditta appaltatrice

Articolo 13 DEPOSITO CAUZIONALE

La ditta aggiudicataria, nei termini richiesti dall'Amministrazione, dovrà costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della regolare esecuzione del servizio.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento



o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia é prestata.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del servizio.

La garanzia dovrà permanere per l'intera durata contrattuale nella misura originariamente stabilita, impegnandosi l'aggiudicatario a ricostituire il valore qualora l'amministrazione si vedesse costretta ad escuterla in tutto o in parte. In particolare, in caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione definitiva, l'importo originario dovrà essere reintegrato entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione e, ove ciò non avvenga entro i termini previsti, l'ente avrà la facoltà di recedere dal contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto all'articolo 21 del presente capitolato speciale.

L'impresa contraente aggiudicataria ha la possibilità di presentare la cauzione definitiva calcolata come sopra, ed eventualmente ridotta del 50% qualora sia in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, in corso di validità.

Articolo 14

EFFETTO OBBLIGATORIO, STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Nelle more della stipulazione del contratto l'Amministrazione Comunale potrà ordinare gli interventi previsti in capitolato all'impresa aggiudicataria, che vi darà immediato corso, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione.

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla procedura ed alla stipulazione del contratto di appalto saranno a carico della ditta aggiudicataria, per un importo complessivo di circa € 2000,00, salvo conguaglio.

Articolo 15

CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

All'affidatario è vietato, a pena di nullità, di cedere il contratto di cui al presente appalto, salvo quanto previsto dall'art. 51 del D. Lgs. 163/2006 per le vicende soggettive del candidato, dell'offerente e dell'aggiudicatario e dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 per le vicende soggettive dell'esecutore.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006.

Articolo 16

SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è regolato dalle norme di cui all'art. 118 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 ss.mm.ii. Qualora l'appaltatore intenda riservarsi di effettuare il servizio in subappalto, dovrà inderogabilmente indicarlo in sede di offerta.

L'affidamento in subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'aggiudicatario che rimane responsabile in solido nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste. Anche in caso di subappalto, rimane ferma l'unicità del referente per la stazione appaltante, che rimane l'operatore economico appaltatore, con il quale si terranno tutti i contatti, anche in relazione all'ordinazione dei singoli servizi ai numeri di telefono e fax, e indirizzi e-mail prestabiliti.

In caso di subappalto, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento e nelle fatture vi deve essere eventuale indicazione di modalità di pagamento conforme alle disposizioni in materia di tracciabilità (L. n. 136/2010).

I subappaltatori devono mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dagli atti di gara.

L'esecuzione del servizio in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. La violazione dei divieti di cui al presente articolo comporta l'immediata risoluzione del contratto.

Articolo 17

VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE



La Ditta dovrà comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.).

Il Comune di Imola non assume alcuna responsabilità per eventuale ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione stessa.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare l'esecuzione del contratto da parte della nuova impresa costituita in seguito alle variazioni intervenute.

Sarà facoltà del Comune di Imola risolvere il contratto, senza che possano essere eccepiti inadempimenti alcuni.

Qualora l'aggiudicatario dovesse trasferire l'attività ad altro titolare, sarà pure facoltà dell'Amministrazione Comunale, recedere dal contratto in vigore, oppure continuarlo col nuovo titolare, fatta salva la responsabilità dell'aggiudicatario e del nuovo titolare per le obbligazioni anteriori al trasferimento.

Articolo 18

ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

Sono ad esclusivo e totale carico del soggetto affidatario tutti gli oneri derivanti dall'effettuazione regolare del servizio, con particolare riferimento agli oneri di carattere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativi ai dipendenti, nonché quelli derivanti dal rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 19

INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER INDEMPIENZA CONTRIBUTIVA

Ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 207/2010 l'esecutore del servizio deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per tali inadempienza accertate, sarà disposto dal Comune di Imola, direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi.

In ogni caso **sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento**; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 20

INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER INDEMPIENZA RETRIBUTIVA

Ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 207/2010 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore del servizio, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente tale termine ed ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza delle richieste entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante potrà pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto. Tali pagamenti saranno provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Articolo 21

PENALITÀ E MODALITÀ DI APPLICAZIONE PER RITARDATA O MANCATA ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'inadempienza della ditta aggiudicataria ad effettuare le prestazioni oggetto del contratto, determinata dall'indisponibilità della medesima a rendere il servizio richiesto dall'Amministrazione Comunale secondo le modalità precisate al precedente articolo 2 (Caratteristiche del servizio e modalità di esecuzione della prestazione) darà facoltà all'amministrazione stessa di applicare



all'aggiudicatario una penale di € 150,00. Daranno titolo altresì a inadempienza rilevante ai fini dell'applicazione di penalità ritardi nella prestazione del servizio sia per intervento urgente che programmato. Anche in tali casi, l'amministrazione committente avrà titolo per l'applicazione di una penalità pari a € 150,00 per ogni evento verificatosi.

Fermo restando l'applicazione della penale di cui al primo comma, qualora, a causa del procrastinarsi della indisponibilità della ditta aggiudicataria ad effettuare le forniture richieste, l'Amministrazione Comunale procederà a richiederne l'esecuzione ad altra ditta, imputando alla ditta aggiudicataria gli eventuali maggiori oneri subiti a causa dell'inadempienza contrattuale.

Nei casi sopraindicati, il Responsabile del procedimento provvederà, in forma scritta a contestare al fornitore le inadempienze riscontrate direttamente o su relazione del direttore. Il fornitore dovrà, in ogni caso, far pervenire in forma scritta le proprie deduzioni al Responsabile del procedimento nel termine massimo di sette giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa.

Qualora, a giudizio della stazione appaltante, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste.

L'ammontare delle penalità derivanti dalle inadempienze sopra indicate, è addebitato sui crediti della ditta dipendenti dal contratto cui le stesse si riferiscono, mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità verrà addebitata sulla cauzione, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti dal Comune di Imola a causa delle stesse.

Ai sensi dell'articolo 298 del DPR 207/2010, qualora il ritardo nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento proporrà all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Nel caso in cui le fattispecie di cui ai commi precedenti del presente articolo, si ripetano per 3 (tre) volte, il Comune di Imola procederà alla risoluzione del contratto.

Articolo 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile le seguenti ipotesi:

- interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi accertati dall'Amministrazione, senza che sia stato preventivamente riprogrammata l'attività con il Servizio competente;
- frode nell'esecuzione del servizio e nei prodotti forniti;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- quando l'affidatario ceda ad altri, sia direttamente, che indirettamente e senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, il presente contratto ovvero i crediti derivanti dal medesimo;
- quando l'affidatario subappalti, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, gli obblighi derivanti dal presente contratto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- il venire meno, in corso di esecuzione del contratto, di una delle condizioni poste a base di ammissione alla gara o per la quale l'affidatario ha ottenuto l'affidamento della presente fornitura;
- in caso di ottenimento, da parte del responsabile di procedimento, del DURC negativo per due volte consecutive;
- nelle ipotesi previste al precedente articolo 22 (Penalità e modalità di applicazione per ritardata o mancata esecuzione del servizio) del presente capitolato speciale;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva, ai sensi del precedente articolo 15 (Deposito cauzionale);
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010.

Ai sensi dell'articolo 297 del DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici", all'esecuzione dei servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute agli articoli da 135 a 140 del D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii in materia di risoluzione del contratto.



Il contratto deve intendersi automaticamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite in violazione di quanto disposto dall'articolo 3 comma 8 della L. 136/2010 ss.mm.ii

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Imola, in forma di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione avverrà con le clausole stabilite dal contratto.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, il Comune di Imola oltre all'applicazione delle eventuali penali, procederà all'incameramento della cauzione definitiva, all'eventuale escussione in danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni, la corresponsione delle maggiori spese che la stessa dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale, comprese quelle per il ricorso ad un successivo classificato in graduatoria.

In caso di risoluzione del contratto per fatto del fornitore, verranno riconosciuti a quest'ultimo soltanto gli importi corrispondenti alla parte della fornitura consegnata ed accettata da ciascun servizio ordinante.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13 D.L. 6 luglio 2012 n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135, il Comune di Imola ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell' articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all' articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Nel caso di risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali o per fallimento dell'aggiudicatario, l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di affidare il servizio in oggetto alla ditta che segue in graduatoria, stipulando un nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche presentate in sede di offerta; sarà a carico dell'aggiudicatario inadempiente il risarcimento dei maggiori costi sostenuti dal Comune di Imola, anche mediante addebito sui crediti della ditta dipendenti dal contratto ovvero, mancando crediti o essendo insufficienti, mediante escussione della cauzione

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'amministrazione comunale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale del fornitore per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Articolo 23

FALLIMENTO DELL'ESECUTORE

L'affidamento si intenderà revocato e quindi il contratto risolto nel caso di fallimento del soggetto aggiudicatario o di sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'effettuazione della fornitura.

In tal caso l'amministrazione comunale di riserva la facoltà di scorrimento della graduatoria di gara come indicato al precedente articolo 22.

Articolo 24

TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 ss. mm., si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura in oggetto, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché alle attività ad essa correlate e conseguenti, ed alla successiva gestione contrattuale.

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati:

- al personale interno dell'Amministrazione interessato dal procedimento di affidamento della fornitura;
- ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 15/2005;
- altri soggetti della Pubblica Amministrazione.



Il diritto d'accesso ai dati personali ed altri diritti dell'interessato sono elencati all'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 ss. mm.

Articolo 25
FORO COMPETENTE

È esclusa la competenza arbitrale.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune di Imola e la ditta aggiudicataria in ordine all'esecuzione del contratto, e le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione del presente capitolato, sono devolute alla giurisdizione esclusiva dal Foro di Bologna.

Articolo 26
ACCETTAZIONE CLAUSOLE VESSATORIE

La ditta aggiudicataria accetta tutte le clausole sopra riportate, nessuna esclusa, che pertanto devono intendersi ad ogni effetto efficace a norma dell'art. 1341 del Codice Civile.

A norma e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. la ditta aggiudicataria accetta tutte le clausole sopra riportate, nessuna esclusa, ed in particolare dichiara di conoscere ed accettare specificatamente i sotto elencati articoli del presente capitolato tecnico:

- articolo 1: Oggetto e caratteristiche del contratto e modalità di esecuzione delle prestazioni
- articolo 2: Durata del contratto
- articolo 3: Importo del contratto
- articolo 7: Danni arrecati dall'aggiudicatario
- articolo 8: Copertura assicurativa
- articolo 12: Condizioni di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari
- articolo 21: Penalità e modalità di applicazione per ritardata o mancata esecuzione del servizio

IL PRESENTE CAPITOLATO SI COMPONE DI N. 26 ARTICOLI E DI N. 3 ALLEGATI